



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 20/04/2021

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 12/03/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario, originario stipulante del contratto, in data 21/03/2012 il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di dichiarare la controparte tenuta al rimborso della quota parte non goduta delle commissioni e dei premi non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, per l'importo complessivo pari ad euro 3.534,77.

L'intermediario, costituitosi, fa presente, a seguito di approfondimenti svolti, che il contratto in oggetto, è stato stipulato con un intermediario non convenuto nel presente procedimento e poi ceduto ad una diversa banca, successivamente incorporata dall'odierna resistente.

Preliminarmente chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile, essendo stato il propedeutico reclamo presentato dal rappresentante volontario del ricorrente senza idonea procura, non risultando ivi apposta una firma con autenticazione, né potendo considerarsi tale la sottoscrizione del citato rappresentante, in quanto non Avvocato. Cita a sostegno alcune decisioni dell'Arbitro sul punto (Collegio di Napoli, nn. 6611/2013, 4373/2014 e 19445/2020, Collegio di Milano, n. 2178/2016, Collegio di Palermo, n. 11118/2017).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nella denegata ipotesi in cui l'Arbitro decida di entrare nel merito, rappresenta che l'importo richiesto dal ricorrente sarebbe riconducibile al calcolo, secondo il criterio pro rata temporis, delle commissioni finanziarie, comprensive delle commissioni corrisposte all'agente, e del premio assicurativo.

Relativamente al premio assicurativo, evidenzia il fatto che, ai fini del calcolo dell'importo da restituire, debba considerarsi il premio netto, pari ad € 910,24 (non inclusivo delle componenti non ristorabili, in quanto up front, relative a diritti ed imposte), per cui la somma da rimborsare ammonterebbe ad € 546,14.

Con riferimento alla quota di commissione finanziaria percepita dall'intermediario del credito, infatti, evidenziando come la medesima si riferisca esclusivamente all'attività svolta dall'agente, esauritasi all'atto della sottoscrizione del contratto e non legata alla durata del finanziamento, ne rappresenta l'irripetibilità. Cita numerosi precedenti a sostegno.

Più specificamente, sostiene che la distinzione tra costi recurring (che maturano nel corso del rapporto) e up front (che riguardano attività concluse ed esaurite, non dipendenti dalla durata del finanziamento), laddove solo i primi risultano proporzionalmente ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, trova la propria fonte nel testo del vigente art. 125-sexies-TUB, di recepimento della Direttiva europea, e negli Orientamenti forniti agli intermediari dalla Banca d'Italia, confermati nel tempo dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dall'Arbitro Bancario e Finanziario.

In questo senso, in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, c.d. Lexitor, ritiene che una qualsiasi pretesa di applicazione diretta dei principi in essa affermati – peraltro discutibili nel merito, sotto diversi aspetti – nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo, rappresenterebbe uno stravolgimento di principi definiti dal Legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento, a distanza di undici anni dalla Direttiva, inaccettabile sul piano della certezza del diritto e in grave pregiudizio della correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto ad opera delle parti. Tale argomentazione sarebbe corroborata da diverse sentenze del Giudice Ordinario, tra cui Tribunale di Napoli n. 10489/2019 e n. 2391/2020, in cui viene affermato che i principi della sentenza di cui sopra non sono direttamente applicabili nei rapporti tra finanziati e intermediari.

L'intermediario si dichiara altresì disposto, qualora l'Arbitro ritenga ammissibile il ricorso, a riconoscere al ricorrente l'importo massimo di euro 2.151,51, oltre ad interessi legali ed a rimborso delle spese di procedura pari ad euro 20,00.

In conclusione, chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile, in quanto presentato in assenza di precedente valido reclamo. In via subordinata, qualora l'Arbitro ritenga di decidere nel merito, chiede all'Arbitro di valutare come adeguato il rimborso proposto al ricorrente nei termini sopra esposti, di respingere ogni maggiore pretesa contenuta nel ricorso, ovvero dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## **DIRITTO**

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125-sexies del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del



contratto”, alla luce del criterio pro rata temporis reputato applicabile al rapporto in essere tra le parti.

In via preliminare, l’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso all’ABF, sostenendo che il preventivo reclamo era stato presentato dal rappresentante legale in assenza di valida procura, in quanto la sottoscrizione non sarebbe stata autenticata. L’eccezione non merita di essere accolta.

Giova rilevare in proposito che l’autenticazione della firma apposta sulla procura non è richiesta dalle Disposizioni ABF, come precisato dal Collegio di Bari nella decisione n. 25/2019: “Preliminarmente, in merito all’eccezione sollevata dall’intermediario relativa al vizio di forma della firma apposta sulla procura in quanto non autenticata, rileva il Collegio che le disposizioni ABF non prevedono forme particolari per il conferimento dell’incarico e della procura al rappresentante volontario per la presentazione del ricorso o del reclamo, in coerenza con la natura semplificata del procedimento (cfr. anche Collegio di Bari, decisione n. 7072/2017)”

Inoltre, secondo consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. Collegio Napoli n. 77180/2018; Collegio Roma 4700/2017), non sarebbe neanche applicabile l’art. 83 c.p.c., disposizione riferibile soltanto ai procedimenti giudiziari, in quanto fa esclusivo riferimento alla “procura alle liti” e si giustifica per le peculiarità del procedimento giudiziale, ove la rappresentanza tecnica costituisce la regola e ai fini del potere di autentica, il difensore assume la qualifica di pubblico ufficiale. Nel procedimento ABF, invece, il reclamo è atto stragiudiziale, non richiedendo l’autenticazione della procura quale requisito formale ad substantiam. Secondo Collegio di Napoli n. 25686/19 “Posto che il reclamo non è in alcun modo equiparabile all’atto introduttivo di un procedimento giudiziale, è evidente come la relativa procura si sottragga a tale regola. D’altronde lo stesso ricorso all’ABF, cui il reclamo è propedeutico, può essere sottoscritto direttamente dal cliente o presentato da un soggetto munito di procura, la quale può essere conferita anche nel ricorso utilizzando la relativa modulistica e senza alcuna necessità di autenticazione, coerentemente con la natura non giudiziale del procedimento” (in termini conformi, ABF Coll. Torino nn. 8210/2018, 6408/2018, 3269/2018, 3242/2018 e 12241/2017, Coll. Milano n. 9682/2017, Coll. Napoli n. 7771/2018 e Coll. Roma n. 4700/2017).

Passando al merito, il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte. Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1, lettera e), del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere



che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi upfront in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l’art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, venendo al caso di specie, il Collegio, rilevato, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che la voce



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“commissioni finanziarie” (al netto di quanto dovuto all’agente) è da qualificare recurring, riconosce al ricorrente il rimborso complessivo di euro 1.606,37; con riferimento alla voce “commissioni per l’intermediario del credito”, considerato che le attività previste risultano riferite alla fase precontrattuale e dalle sottoscrizioni del contratto sono da considerarsi up front, e quindi vanno rimborsate secondo in criterio della curva degli interessi, riconosce pertanto il diritto del ricorrente al rimborso dell’importo di euro 711,69. Con riferimento al rimborso della voce “premio assicurativo”, relativo alla polizza rischio morte, considerato che non risulta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo al pro rata temporis per il suo rimborso e che, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, nel caso sia necessario calcolare il premio assicurativo da rimborsare con il criterio proporzionale, la base di calcolo è il “premio netto” (inteso come premio lordo al netto soltanto di imposte e spese amministrative del contratto) e non assume rilievo la preventiva conoscenza di tale base di calcolo da parte del ricorrente, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente al rimborso di euro 546,14. Il Collegio prende altresì atto dell’intervenuto rimborso, da parte dell’intermediario, in sede di conteggio estintivo, dell’importo di euro 128,16 a titolo di “commissioni finanziarie”. Pertanto, l’ammontare dei rimborsi ancora dovuti, e di cui il Collegio dispone il versamento a favore del ricorrente, ammonta ad euro 2.863,20, con arrotondamento ad euro 2.863,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. In ordine alla domanda di rimborso delle spese di assistenza legale, la stessa va respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016).

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.863,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO